



Riunione del 23 aprile 2014

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 37**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine - Componente-estensore

**38.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- GROSSO GIOVANNI - allenatore**

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

*l'allenatore **Giovanni Grosso** per avere in data 17 dicembre 2013, nel corso del quarto set dell'incontro U16FN/4530 tra la GSD Valentino Volpianese e la GS S. Francesco al Campo V. ASD, ritirato la propria squadra dal terreno di gioco; con violazione dell'art. 14, Statuto FIPAV, dell'art. 16, Statuto FIPAV, dell'art. 19, RAT FIPAV; nonché con la contestazione delle circostanze aggravanti previste dall'art. 49, Regolamento Giurisdizionale FIPAV, lettere a) e c).*

La CGN, in relazione ai predetti capi di incolpazione deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione per l'udienza del 23 Aprile 2014 alla quale non compariva l'odierno incolpato.

La Commissione Giudicante Nazionale,

- letti gli atti ed esaminati i documenti,
- udita la relazione della Procura Federale che insiste nella richiesta di applicazione di sanzione disciplinare per il tesserato Giovanni Grosso;
- esaminata la memoria difensiva dell'incolpato;

Premesso che

- Con provvedimento del 8 – 13/1/2014 il Giudice Unico Provinciale FIPAV di Torino deferiva alla Procura Federale il sig. Giovanni Grosso, allenatore della società G.S. S. Francesco al campo V. ASD, per aver lo stesso, in data 17 dicembre 2013, nel corso del quarto set dell'incontro U16FN/4530 tra la GSD Valentino Volpianese e la GS S. Francesco al Campo V. ASD, ritirato la propria squadra dal terreno di gioco.

- Tuttavia, prima di affrontare il merito della controversia, appare opportuno respingere la richiesta di differimento di udienza, presentata dal sig. Grosso a mezzo email inviata in data 15/4/2014, in quanto l'istante non ha documentato in alcun modo il dedotto impedimento alla partecipazione alla riunione fissata per il giorno 23/4/2014.

In ogni caso, con successiva email del 22/4/2014, lo stesso incolpato ha fatto pervenire a questa Commissione una dettagliata ed esaustiva memoria difensiva – corredata da allegati - nella quale, non negando l'addebito contestato, tenta di giustificare il contegno tenuto



qualificandolo come “legittima” reazione al comportamento antisportivo e diseducativo posto in essere da parte dell’allenatore della compagine sportiva avversaria.

- I fatti oggetto del capo di incolpazione sono pacifici in quanto documentati, non contestati dall’odierno incolpato e, come risulta dagli scritti difensivi, anche candidamente ammessi.

- L’asserita scriminante di aver agito in base ad una presunta volontà della squadra avversaria di perdere volontariamente la partita non può trovare accoglimento.

Ed invero, pur volendo prescindere dalla circostanza che il riferito comportamento dell’allenatore avversario ha superato il vaglio della Procura Federale - che ha disposto l’archiviazione del relativo procedimento disciplinare nei confronti del tesserato Stefano Andreotti (allenatore GSD Valentino Volpianese) – l’aver ritirato la propria squadra dal terreno di gioco configura, in ogni caso, un comportamento contrario ai principi di lealtà e correttezza sportivi che sono alla base della FIPAV.

In altri termini, il sig. Giovanni Grosso avrebbe comunque dovuto far terminare l’incontro alla propria squadra, denunciando, se del caso, l’accaduto agli Organi federali competenti che avrebbero, poi, verificato la correttezza o meno del comportamento tenuto dalla squadra avversaria.

Sussistono, altresì, le circostanze aggravanti correttamente contestate dalla Procura Federale di cui alle lettere a) (*aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall’esercizio delle funzioni proprie del colpevole*) e c) (*aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all’organizzazione*) dell’art. 49 Regolamento Giurisdizionale.

Infatti, tali plateali gesti di protesta così come le ostentate reazioni poste da un allenatore assumono un disvalore ancora maggiore se coinvolgono atleti minori a cui dovrebbe essere impartito l’insegnamento del rispetto delle regole e della legalità che nell’ordinamento federale della Pallavolo viene garantito dall’intero impianto giurisdizionale.

In diverso modo argomentando, gli atleti sarebbero legittimati ad “arrendersi” ogni qualvolta gli stessi (o l’allenatore o il dirigente di turno) avvertissero soggettivamente nel comportamento dell’avversario (o eventualmente dell’arbitro o del pubblico) un moto di “ingiustizia” da contrastare con l’abbandono del terreno di gioco.

Tale contegno - che non rappresenta certo un esempio da emulare avendo comportato anche una opportuna penalizzazione nei confronti degli atleti e del sodalizio di appartenenza da parte del Giudice Provinciale - non è ammissibile e configura illecito disciplinare che, come nel caso di specie, merita adeguata sanzione come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del sig. Giovanni Grosso la sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Roma, 9 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone